

## **TI\_GERICHTE 11.1995.217 vom 26. Juni 1992**

TI Tribunale d'appello, 1992-06-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.1995.217\\_d19920626](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.1995.217_d19920626)

FR: TI\_GERICHTE 11.1995.217 du 26 juin 1992

IT: TI\_GERICHTE 11.1995.217 del 26 giugno 1992

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

L'obbligo di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv. 1 CC). Per ripartire tra i genitori l'onere di mantenimento del figlio occorre determinare le rispettive disponibilità al netto degli oneri usuali e delle necessità vitali (I CCA sentenza del 1° marzo 1996 in re C./F., pag. 4 \_\_\_\_\_).

#### **E. 3**

Nella fattispecie il Pretore, sulla base del reddito globale dei due genitori (fr. 4'387.10) ha fissato il fabbisogno della figlia in fr. 650.– mensili. Tale importo non è contestato. a) Nell'ambito del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1 con rinvio) destinata in primo luogo a tutelare gli interessi del figlio (DTF 109 II 198 consid. 2). Il giudice accerta d'ufficio le prove, senza essere legato alle dichiarazioni delle parti, né alle loro offerte di mezzi probatori. In particolare, l'autorità di seconda istanza non è vincolata alle decisioni del primo giudice e può ridurre o aumentare il contributo alimentare per la prole (DTF 118 II 94), così come può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento ( Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 segg.). Nel caso in esame non appare necessario un intervento di questa Camera a tutela degli interessi della figlia poiché, vista la situazione economica dei genitori, non è possibile aumentare l'importo del contributo alimentare a lei destinato, come si vedrà di seguito.

#### **E. 4**

L'appellante contesta la ripartizione del contributo alimentare fra i genitori, chiedendo che il padre le versi fr. 500.– mensili. Il Pretore ha accertato un reddito mensile netto del padre di fr. 2'247.10 (doc. \_\_\_\_\_) e ha stimato il suo fabbisogno personale in fr. 1'990.– (fr. 940.– minimo vitale, fr. 700.–, fr. 250.– contributi per la seconda figlia e fr. 100.– imposte). Data un'eccedenza mensile di fr. 257.10, il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare di fr. 250.– mensili a carico dell'appellato. L'appellante contesta la valutazione pretorile relativa all'ammontare del fabbisogno di suo padre, in particolare con riferimento agli importi stabiliti quale minimo vitale e canone di locazione.

#### **E. 5**

L'appellante ritiene il minimo vitale calcolato al padre debba essere ridotto a fr. 700.– poiché la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo edita dalla CEF indica un importo base mensile per coniugi di fr. 1'370.–, da suddividere a metà tra ciascun coniuge. La censura è solo parzialmente provvista di buon diritto. a) Nell'ambito del calcolo del fabbisogno dei coniugi, la tabella dei minimi di esistenza edita dalla CEF costituisce solo un buon punto di partenza, da adattare alle circostanze, e non vincola il giudice civile, che a differenza dell'autorità esecutiva deve decidere secondo equità, tenuto conto del tenore di vita delle parti. b) In concreto il Pretore ha verosimilmente considerato i dati menzionati nella tabella dei minimi esecutivi in vigore fino al 31 dicembre 1993, la quale prevedeva per persone singole che vivono sole un importo base mensile di fr. 940.–. Ora, considerato che le citate tabelle sono state aggiornate il 1° gennaio 1994 (pubblicate in Rep. 1993 \_\_\_\_\_) e che l'appellato vive con la seconda moglie, si giustifica di ammettere l'importo di fr. 925.–, poiché in caso contrario egli verrebbe privato persino del suo minimo vitale. Il minimo per persone sole che vivono presso parenti tiene adeguatamente conto della partecipazione all'economia domestica prestata dalla seconda moglie.

#### **E. 6**

Il primo giudice, in mancanza del contratto di locazione, ha preso in considerazione il canone di locazione medio per un appartamento di 3 locali, ovvero fr. 1'400.–, di cui la metà a carico dell'appellato. L'appellante contesta tale importo poiché di molto superiore a quello pagato effettivamente dal padre. a) Nel caso in esame dal contratto di locazione prodotto per la prima volta in questa sede risulta che l'appellato occupa un appartamento di 3 locali a Lugano per un costo complessivo di fr. 740.– mensili. Ora, è vero che la produzione di tale documento in questa sede contrasta con l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), ma, come si è visto in precedenza, (\_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_), nell'ambito dei diritti di filiazione questa Camera può assumere d'ufficio tutte le prove ritenute idonee per il giudizio. Nel caso in esame si giustifica di assumere agli atti il contratto di locazione dell'appellato, anche se la sua incidenza si rivela trascurabile. b) La ricorrente ritiene comunque che il canone di locazione deve essere ridotto a metà, per tenere conto della partecipazione della seconda moglie. A torto. Con riferimento al canone di locazione computabile nella determinazione del minimo vitale, la giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire che dev'essere preso in considerazione un canone medio adeguato alle circostanze del caso. Se quindi il debitore occupa un alloggio eccessivamente costoso per sua comodità, il canone dev'essere ridotto alla norma (DTF 114 III 12). Al contrario, se il debitore occupa un appartamento di qualità inferiore a quella cui potrebbe avere diritto, il canone deve essere adeguatamente aumentato. Nel caso in esame il Pretore ha sostanzialmente applicato ai genitori il principio della parità di trattamento, riconoscendo ad entrambi un canone di locazione pressoché identico senza togliere da quello della madre la quota destinata alla figlia (sentenza \_\_\_\_\_). Tenuto conto del fatto che a Lugano una persona sola difficilmente trova un alloggio a un costo inferiore a fr. 700.–, quest'ultimo importo va riconosciuto a entrambi i genitori. Ciò posto, ancorché per altri motivi, non si giustifica di ridurre ulteriormente l'importo riconosciuto dal primo giudice.

#### **E. 7**

Tenuto conto della correzione apportata al minimo vitale del padre, il fabbisogno minimo di costui ammonta a fr. 1'975.– (fr. 925.– minimo vitale, fr. 700.– locazione, fr. 250.– contributi per la seconda figlia e fr. 100.– imposte). L'eccedenza mensile è pertanto di fr.

272.10. La lieve differenza rispetto all'importo considerato dal primo giudice (fr. 15.–) non legittima una modifica del contributo alimentare a carico dell'appellato. L'appello dev'essere, su questo punto, respinto.

#### **E. 8**

L'appellante censura pure la decisione del Pretore di non concedere effetto retroattivo all'obbligo di versamento del contributo alimentare a carico del padre. a) Nell'ambito dell'azione di cui all'art. 157 CC, la data della modifica della sentenza di divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola dalla data d'introduzione dell'azione; una retroattività più estesa può essere tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi ( Böhler/ Frei-Maurer , op. cit., n. 189 ad art. 157 CC), ad esempio quando fra le parti siano state intavolate trattative in vista della conclusione di un accordo poi fallito. L'art. 279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo per l'anno precedente l'introduzione dell'azione. Sia l'ammontare del contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono però essere commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato dall'art. 285 cpv. 1 CC. b) Nella fattispecie, la circostanza che il padre non ha mai trascurato finanziariamente la figlia, versandole sempre il contributo richiesto (cfr. interrogatorio formale di \_\_\_\_\_, risposte n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), e le sue precarie condizioni economiche non legittimano di scostarsi dalla decisione di prima istanza. L'appello è, nuovamente, sprovvisto di buon diritto.

#### **E. 9**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico dell'appellante, integralmente soccombente. L'appellante ha postulato l'ammissione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio in sede di appello. Nella fattispecie, pur dovendosi considerare verosimile la sua indigenza (art. 155 CPC), al gravame difettava il requisito della probabilità dell'esito favorevole. La domanda non può quindi essere accolta. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata: 2. L'istanza di ammissione giudiziaria presentata da \_\_\_\_\_ è respinta. 3. Gli oneri del presente giudizio, consistenti in: a) tassa di giustizia \_\_\_\_\_ fr. 200.– b) spese \_\_\_\_\_ fr. 50.– fr. 250.– sono posti a carico dell'appellante, che rifonderà alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di appello. 4. Intimazione a: - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_; - avv. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.  
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente \_\_\_\_\_ La segretaria \_\_\_\_\_